



LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quinta Sezione Civile

(già Prima Sezione Civile Bis)

in persona del suo Consigliere, dr.ssa Giuseppa D'Inverno, magistrato designato dal Presidente della Corte, adotta il seguente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al **n. 1274/2026 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio** ed avente ad oggetto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 839 c.p.c., con ricorso depositato telematicamente il 22 maggio 2026

DA

la **Parte_1** società di diritto cinese, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., sig. **Pt_2** (docc. 3 e 4), con sede legale in Shanghai (Cina), Distretto di Huajiang n. 129, corsia 6, interno J, qui rappresentata e difesa dall'avv. Daniele F. Gozzo (c.f. **C.F._1**),

CONTRO

la **Controparte_1** (c.f.: **P.IVA_1**), in persona del suo amministratore Unico e legale rappresentante p.t., sig. **CP_2**, con sede legale in Gragnano (NA), alla via Castellammare n. 242

PER

ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in Italia ex art. 839 c.p.c. del lodo arbitrale n. 1500/2023 emesso il 22 febbraio 2024 dalla Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SHIAC) nel corso del procedimento arbitrale tra Shanghai Miles Outdoor Co., Ltd. e **Controparte_1**

RITENUTA la propria competenza per materia e per territorio;

RILEVATO che in data 30 agosto 2022, l'odierna ricorrente, in qualità di parte venditrice, stipulò con la **Controparte_1** un contratto di compravendita internazionale a

distanza, mediante scambio di email, avente ad oggetto la fornitura di tavole da SUP per un importo complessivo di 350.298,90 €, il cui art. 14 conteneva la seguente clausola compromissoria per arbitrato estero: *“Qualsiasi controversia, disputa o reclamo derivante da o relativo al presente contratto, inclusi resistenza, la validità, l'interpretazione, l'esecuzione, la violazione o la risoluzione dello stesso oppure qualsiasi disputa riguardante obblighi non contrattuali derivanti da o relative ad esso, sarà deferita e definitivamente risolta mediante arbitrato amministrato dalla Shanghai International Arbitration Commission (SHIAC) secondo le Regole di Arbitrato SHIAC in vigore al momento della presentazione della notifica di arbitrato. Il contratto è soggetto alla legge di Pt_1 La sede dell'arbitrato sarà Pt_1 [testo tradotto - n.d.r.]*;

CONSIDERATO che, nell'esecuzione del detto contratto di vendita, Controparte_3 non ha provveduto a pagare il residuo corrispettivo di 335.298,90 €, avendo pagato il solo acconto pari a 15.000,00 € in data 31 agosto 2022, nonostante Parte_1 abbia provveduto alla spedizione della merce e alla consegna dei relativi documenti;

CONSIDERATO che, a fronte del dedotto inadempimento, ed in applicazione del citato art. 14 del contratto, la venditrice ha fatto ricorso alla Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto, nel cui procedimento Controparte_1 è rimasta contumace;

RILEVATO che all'esito del procedimento arbitrale, in data 22 febbraio 2024 il Collegio ha emesso il lodo definitivo caso n. SHIAC (2023) n. 1500 con il quale ha condannato CP_1 [...] al pagamento della somma capitale di 335.380,90 € in favore della ricorrente, a titolo di corrispettivo per la merce venduta, oltre a interessi di mora calcolati al tasso mensile di interesse dell'1,5% dal 26 novembre 2022 fino al saldo effettivo, oltre alle spese arbitrali già anticipate da Parte_1 e quantificate in 83.334,00 = [...] Per_1

ATTESO che controparte non ha adempiuto nel termine di 30 giorni indicato dal Lodo Arbitrale, rendendo pertanto necessario agire innanzi alla Corte d'Appello per ottenere il riconoscimento del Lodo e, quindi, poter procedere ad esecuzione forzata in Italia;

CONSIDERATO che l'art. 839 c.p.c., quanto ai requisiti formali, richiede la produzione in giudizio da parte dell'istante del lodo arbitrale in originale o in copia conforme unitamente all'atto di compromesso o documento equipollente, in originale o in copia

conforme, nonché, qualora i documenti indicati non siano redatti in lingua italiana, la produzione in giudizio di una traduzione certificata conforme;

CONSIDERATO che, quanto ai requisiti sostanziali richiesti per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero, il Presidente della Corte d'Appello (o il giudice designato) deve accertare che: 1) la controversia possa formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico;

ACCERTATO che l'istante ha adempiuto agli oneri formali, depositando in giudizio: a) copia del citato lodo arbitrale conforme all'originale per Notaio *Persona_2* dell'Ufficio Notarile *Per_3* della Municipalità di Shanghai della Repubblica Popolare Cinese, come da traduzione certificata, e da apostille, ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5.10.1965, e, conformemente al disposto dell'art. 839 c.p.c., terzo comma, di traduzione asseverata in lingua Italiana; b) *clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi* in conformità alla citata Convenzione di New York del 10 giugno 1958, come avvenuto nella specie, mediante produzione in giudizio delle copie conformi agli originali della proposta ed accettazione avvenute a distanza tra la venditrice e *CP_1* con allegato il contratto sottoscritto da ciascuna parte con copia certificata conforme all'originale del Contratto di vendita;

CONSIDERATO poi che la controversia, riguardando l'adempimento di obbligazioni contrattuali, non verte su diritti indisponibili e può quindi formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana e che il Lodo Arbitrale Definitivo non contiene alcuna disposizione contraria all'ordine pubblico, anche secondo quanto previsto dalla richiamata Convenzione di New York;

RITENUTO in definitiva che sussistono tutti i requisiti formali e sostanziali per il riconoscimento e l'efficacia in Italia del citato lodo straniero, cui però non può riconoscersi, allo stato, immediata esecutività a tanto non autorizzando il dato letterale dell'art. 839, co. 4, c.p.c.. (cfr. App. Milano, 7/10/2019 in www.ilcaso.it);

LETTO l'art. 839 cpc..

P. Q. M.

dichiara il riconoscimento e l'efficacia nella Repubblica italiana del lodo arbitrale emesso il 22 febbraio 2024 dalla Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SHIAC) nel corso del procedimento arbitrale tra Shanghai Miles Outdoor Co. e *Controparte_1*

Così deciso in Napoli, il 23 maggio 2026.

Il Magistrato designato
dr.ssa Giuseppa D'Inverno